

- o) per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), il suro (*Trachurus spp.*), l'aringa (*Clupea harengus*) e il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombrò, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM 7d.
2. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera a), si applica fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2021, informazioni complementari sulla composizione delle catture. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2021, le informazioni scientifiche fornite.
3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera g), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sui costi di stoccaggio a bordo del rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché dati sulla flotta. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
4. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera h), si applica fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nell'esenzione de minimis presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e l'utilizzo dell'esenzione de minimis. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
5. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, informazioni complementari sulla selettività e i costi sproporzionati a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f) e lettere da i) a k). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2022, le informazioni scientifiche fornite.
6. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, informazioni complementari sui modelli di pesca a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere m), n) e o). Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.
7. Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere d) e f) e lettere da i) a l), si applicano fino al 31 dicembre 2022.

CAPO V

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCIDENTALI

Articolo 14

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:
- a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;
- d) per i berici (*Beryx spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;
- e) per il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;
- f) per il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

